## CORECOM - COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 10 febbraio 2014, n. 8

Graduatoria per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per l'anno 2010: revoca della delibera n. 6 del 21 marzo 2011 e approvazione nuova graduatoria 2010.

## IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Decreti Ministeriali del 5 novembre 2004, n. 292 e del 26 maggio 2010 contenenti rispettivamente le disposizioni per l'attribuzione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed il bando di concorso relativo all'anno 2010;

Visto in particolare l'art. 2, comma 1, del Decreto 26 maggio 2010, ove è previsto che i comitati regionali per le comunicazioni provvedono, previo accertamento della sussistenza dei requisiti per ottenere i contributi, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle al Ministero che provvede all'erogazione del contributo;

Vista la deliberazione n. 6 del 21 marzo 2011 con la quale il Corecom ha approvato la graduatoria per la concessione alle emittenti locali dei benifici per l'anno 2010, ammettendo con riserva cinque società non risultate in regola con il versamento dei contributi previdenziali, in base alle disposizioni contenute nella circolare del Ministero prot. n. 66734 del 24 settembre 2009, agli atti d'ufficio, dove viene affermato che la regolarità contributiva non costituisce requisito per l'ammissione alle provvidenze, da possedere al momento della presentazione della domanda, ma una condizione per l'erogazione dei contributi;

Vista la sentenza n. 1388/2010 del TAR Puglia, sezione terza, depositata il 15 aprile 2010 secondo la quale, viceversa, tale requisito deve sussistere al momento della presentazione della domanda e la sentenza n. 1683/2011, depositata il 18 marzo 2011, con cui il Consiglio di Stato, sezione sesta, chiamato a pronunciarsi per la riforma della sentenza del TAR Puglia sopraccitata, ha ritenuto illegittima la tesi secondo la quale il requisito della regolarità contributiva debba essere posseduto al momento dell'erogazione del contributo, dopo la collocazione in posizione utile in graduatoria, ancorché basata su una circolare interpretativa;

Fatto presente che il Ministero, a fronte di tali pronunce giurisdizionali, contrarie all'interpretazione da sempre sostenuta dallo stesso, con circolare prot. n. 33365 del 12 aprile 2011, agli atti d'ufficio, ha sostenuto che la sentenza del Consiglio di Stato non doveva essere estesa ad altre regioni né ad altre annualità poiché il giudicato è applicabile solo alle emittenti destinatarie del provvedimento, tenuto conto che non trattasi di pronuncia della Corte di cassazione a sezioni unite, ribadendo espressamente, nelle more dell'emanazione di un nuovo regolamento che recepisca le modifiche pronunciate dagli organi giurisdizionali, il proprio orientamento secondo il quale le società che al momento della presentazione della domanda non presentano il requisito della correntezza contributiva dovevano essere ammesse in graduatoria con riserva;

Preso atto che, in conformità al consolidato orientamento ministeriale, il Corecom, con delibera n. 6 del 21 marzo 2011, aveva approvato la graduatoria dei contributi relativi all'anno 2010 ammettendo con riserva in graduatoria anche alcune emittenti che al momento della domanda non presentavano il requisito della correntezza contributiva;

Vista la successiva nota prot. n. 13703 del 23 febbraio 2012, agli atti d'ufficio, con la quale il Ministero, sulla
base della sentenza del TAR Puglia n. 1758 del 26 ottobre 2011, cambiando il proprio orientamento si è pronunciato nel senso dell'opportunità di conformarsi alle
pronunce del Consiglio di Stato e del TAR ed ha invitato
a verificare le graduatorie emanate successivamente al
18 marzo 2011, data di pronuncia del Consiglio di Stato,
quale quella 2010 del Corecom Toscana, ed ha dato indicazione di azzerare il punteggio relativo ai dipendenti dei
soggetti per i quali è stata accertata la mancata regolarità
contributiva alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al bando;

Vista la nota prot. n. 2108 del 29 marzo 2012, agli atti d'ufficio, inviata dal Coordinamento nazionale dei CORECOM al Ministero con la quale il suddetto Coordinamento esprimeva perplessità in merito alla comunicazione del Ministero del 23 febbraio 2012, ed informava della propria contrarietà a dare seguito all'invito formulato circa l'eventuale verifica delle graduatorie 2010, sulla base di motivazioni giuridiche secondo le quali le regole da osservare nella valutazione delle domande di ammissione ai finanziamenti possano essere solo quelle indicate nelle circolari ministeriali, sul punto della correntezza contributiva, in vigore al momento della scadenza del termine di presentazione delle domande da parte delle imprese interessate;

Vista l'istanza del 24 maggio 2012, agli atti d'ufficio, indirizzata al Ministero, al Coordinamento nazionale dei Corecom ed al Corecom Toscana, con la quale l'Avv. Felice Vaccaro, per conto della società TVR Teleitalia Srl esercente l'emittente locale TVR Teleitalia, collocata

al quindicesimo posto della graduatoria, ha sollecitato la rettifica della graduatoria 2010, nel senso dell'attribuzione del punteggio pari a zero relativamente al personale delle emittenti ammesse con riserva;

Vista la nota di risposta prot. n. 10639 del 20 giugno 2012 inviata all'Avv. Vaccaro, agli atti d'ufficio, con la quale il Presidente del Corecom, a seguito di uno specifico approfondimento giuridico della questione del Settore Assistenza legislativa, giuridica ed istituzionale del Consiglio regionale, ha fatto presente che l'attività svolta dal Corecom, nell'ambito del procedimento relativo alla concessione dei contributi alle emittenti televisive locali, costituisce una fase selettiva, endoprocedimentale, che si conclude con la formazione della graduatoria e la trasmissione della stessa al Ministero per l'erogazione dei contributi e dopo l'espletamento di tali attività il Corecom non ha più la titolarità del procedimento;

Fatto presente che con nota del Presidente del Consiglio regionale prot. n. 20327 del 2 dicembre 2013 agli atti d'ufficio, sulla questione in oggetto è stato trasmesso al Corecom un ulteriore parere espresso dall'Avvocatura della Regione Toscana, parere richiesto dal Consiglio regionale a seguito di una istanza presentata dalla società TVR Teleitalia Srl al Presidente del Consiglio regionale;

Evidenziato che con nota esplicativa del 9 gennaio 2014 del Segretariato generale, agli atti d'ufficio, è stato trasmesso un approfondimento della questione sulle possibili conseguenze in ambito giudiziale, effettuato a seguito del suddetto parere dell'Avvocatura;

Ritenuto, dopo una attenta valutazione del contenuto della suddetta nota del 9 gennaio 2014, di conformarsi al sopravvenuto nuovo orientamento ministeriale procedendo alla revoca della Delibera n. 6 del 21 marzo 2011 con la quale il Corecom aveva approvato la graduatoria per la concessione alle emittenti locali dei contributi per l'anno 2010;

Ritenuto altresì di dover provvedere all'azzeramento del punteggio relativo al personale delle emittenti Canale 6, Telegrosseto, Reporter Tv, Teletirreno e Videofirenze, precedentemente ammesse con riserva nella graduatoria 2010 e risultate non regolari con il versamento dei contributi previdenziali;

Vista la nuova graduatoria 2010 così come risultante

a seguito dell'azzeramento del punteggio del personale di cui al precedente punto;

Ritenuto di approvare la nuova graduatoria dei contributi per l'anno 2010 delle emittenti televisive locali ammesse ai benefici di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, allegata con il n. 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi,

## **DELIBERA**

- 1) di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Delibera n. 6 del 21 marzo 2011 con la quale il Corecom aveva approvato la graduatoria per la concessione alle emittenti locali dei contributi per l'anno 2010;
- 2) di azzerare, come motivato in narrativa, in conformità alla direttiva emanata dal Ministero con circolare prot. n. 13703 del 23 febbraio 2012, il punteggio relativo al personale delle seguenti emittenti:
  - Canale 6;
  - Telegrosseto;
  - Reporter Tv;
  - Teletirreno;
  - Videofirenze;
- 3) di approvare la nuova graduatoria dei contributi per l'anno 2010 delle 37 emittenti televisive locali ammesse ai benefici di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei Decreti Ministeriali del 5 novembre 2004, n. 292 e del 26 maggio 2010, riportata nell'Allegato 1 al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare mandato al Dirigente di trasmettere il presente atto al Ministero per i successivi adempimenti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 1, lettera c) della L.R. 23/2007.

*Il Presidente* Sandro Vannini

Il Segretario Luciano Moretti

SEGUE ALLEGATO

REGIONE TOSCANA
COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
GRADUATORIA CONTRIBUTI ANNO 2010

azzerato punteggio del personale per irregolarità contributiva